

COMUNE di SANTO STEFANO DI CAMASTRA

CITTÀ DELLE CERAMICHE

Ordinanza Sindacale n. 3

Oggetto: Divieto di somministrazione e vendita bevande in contenitori di vetro e/o lattine di alluminio, per tutte le attività commerciali interessate agli eventi carnascialeschi che si terranno nei giorni 03/08/09/10/11/12/13/17 febbraio 2024.

IL SINDACO

Vista la circolare del Ministero dell'Interno n. 555/OP/0001991/2017/1 datata 07.06.2017, con la quale, tra l'altro, si invitano i Sindaci a valutare, in occasione di eventi in luogo pubblico con consistente partecipazione di pubblico, l'opportunità di emettere ordinanza per disciplinare le modalità di vendita e somministrazione di alimenti e bevande al fine di scongiurare pericoli per l'ordine pubblico e la sicurezza;

Considerato che nei giorni 03/08/09/10/11/12/13/17 febbraio 2024, in occasione degli eventi carnascialeschi, è ragionevole ipotizzare la presenza di un considerevole numero di persone per l'intera durata delle manifestazioni;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare le modalità di vendita, anche per asporto e di somministrazione degli alimenti e bevande al fine di scongiurare pericoli per l'ordine pubblico e per la sicurezza degli avventori;

Visto l'art. 54 del D.L. n. 267/2000 e s.m.i.;

Vista la legge 18 Aprile 2017 n. 48 di conversione in legge del D.L. n. 14 del 20.02.2017;

ORDINA

Vietare:

Dalle ore 16.00 alle ore 5.00 del giorno 11 febbraio 2024

Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 giorno 03/08/09/10/12/13/17 febbraio 2024

- 1) La vendita anche per asporto e la somministrazione di bevande, di qualsiasi natura in contenitori di vetro e di alluminio alle attività commerciali;
- 2) Di somministrare e di servire tutte le bevande, al di fuori dei propri locali d'esercizio, in bicchieri di plastica e/o carta;
- 3) Nelle aree pubbliche interessate alla manifestazione, di introdurre e/o consumare bevande in bottiglia in contenitore di vetro e/o lattine;
- 4) Pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio On-Line.

La Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine sono incaricate all'esecuzione del presente provvedimento.

L'inottemperanza della presente Ordinanza comporta la sanzione amministrativa prevista dal disposto di cui all'art. 7 bis comma 1 e 1 bis del D. L.gs. n. 267/200 e s.m.i. con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, con pagamento in misura ridotta di € 50,00.

Si informa che avverso la presente Ordinanza è esperibile ricorso al TAR territorialmente competente nel termine di gg. 60 o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione nel termine di gg. 120, entrambi decorrenti dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio on line.

S.Stefano di Camastra li, 30.04.2024

Il Sindaco

(Francesco Re)

